

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover — Germania) — Samantha Elrick/Bezirksregierung Köln

(Causa C-275/12) ⁽¹⁾

(Cittadinanza dell'Unione — Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Diritto di libera circolazione e di soggiorno — Cittadino di uno Stato membro — Studi svolti in un altro Stato membro — Sussidio di studio — Presupposti — Periodo di formazione superiore o pari a due anni — Conseguimento di un diploma professionale)

(2013/C 367/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Samantha Elrick

Convenuta: Bezirksregierung Köln

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Hannover — Interpretazione degli articoli 20 e 21 TFUE — Concessione di un sussidio di studio («BAföG») — Normativa di uno Stato membro che prevede la concessione di un tale sussidio per una determinata formazione, della durata di un anno, dispensata sul territorio nazionale, mentre l'esclude per una formazione analoga in un altro Stato membro

Dispositivo

Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro come quella in esame nel procedimento principale, che subordina la concessione di un sussidio di studio a una cittadina residente in tale Stato membro, al fine di studiare in un altro Stato membro, alla condizione che gli studi di cui trattasi siano sanciti al termine di un corso di almeno due anni da un diploma professionale equivalente a quelli rilasciati da una scuola professionale con sede nello Stato erogatore, mentre un sussidio sarebbe stato concesso all'interessata, vista la sua particolare situazione, qualora avesse deciso di svolgere in quest'ultimo Stato studi equivalenti a quelli che intendeva seguire in un altro Stato membro e di durata inferiore a due anni.

⁽¹⁾ GU C 250 del 18.8.2012.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Jiří Sabou/Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

(Causa C-276/12) ⁽¹⁾

(Direttiva 77/799/CEE — Reciproca assistenza fra le autorità degli Stati membri in materia di imposte dirette — Scambio d'informazioni su richiesta — Procedimento fiscale — Diritti fondamentali — Limite alla portata degli obblighi dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto nei confronti del contribuente — Insussistenza di un obbligo d'informare il contribuente della richiesta di assistenza — Insussistenza di un obbligo d'invitare il contribuente a partecipare all'audizione di testimoni — Diritto del contribuente di rimettere in discussione l'informazione scambiata — Contenuto minimo dell'informazione scambiata)

(2013/C 367/27)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Jiří Sabou

Convenuto: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud — Interpretazione degli articoli 1, 2, 6, 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 303, pag. 1) — Diritti fondamentali del contribuente nel corso di un procedimento fiscale a suo carico, quali: diritto di essere informato della decisione dell'autorità competente dello Stato membro richiedente di procedere ad una richiesta di informazioni; di partecipare alla formulazione di tale richiesta; di essere informato in anticipo del fatto che si terrà l'audizione di testimoni nello Stato richiesto e di partecipare a tale audizione; nonché diritto di contestare la veridicità delle informazioni fornite dalle autorità competenti di detto Stato

Dispositivo

1) Il diritto dell'Unione, quale risulta in particolare dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e delle imposte sui premi assicurativi, come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, e dal diritto fondamentale al contraddittorio, deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce al contribuente di uno Stato membro il diritto di essere informato della richiesta di assistenza inoltrata da tale Stato a un altro Stato